

N. R.G. 3487/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO

Sezione Specializzata delle Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Elena Covi	Presidente
dott. Birgit Fischer	Giudice rel. ed est.
dott. Michael Grossmann	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3487/2023** promossa da:

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI APS (C.F. 97045640154), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. FIORIO PAOLO MARIO SILVIO e dall'avv. SEMINARA ANTONIO PAOLO del foro di Torino, nonché dall'avv. MOSER FRANCO, con studio in Via Dietro le Mura B 13, 38122 TRENTO, presso il quale è stato eletto domicilio; **RICORRENTE**

contro

GOLDCAR ITALY S.R.L. (C.F. 03766560167), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. dott. BLASI BENEDETTO e dall'avv. dott. CAPOZZI ALESSIA, con studio in via Principessa Clotilde n. 7, 00196 ROMA, con elezione di domicilio digitale presso gli indirizzi PEC indicati in atti; **CONVENUTA- RESISTENTE**
con notifica anche al **Pubblico Ministero** presso il Tribunale di Bolzano;

in punto: azione rappresentativa inibitoria, ai sensi degli artt. 140-ter e ss. cod. cons., trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale, all'udienza del 16.05.2024, sulle seguenti

CONCLUSIONI

della ricorrente: *“1. Accertare l'illegittimità e la contrarietà agli interessi collettivi dei consumatori, e agli artt. 19 e ss. e 33 e ss. cod. cons., delle clausole sub artt. 11 e 19 contenute*



nelle condizioni di contratto (“Termini e Condizioni di noleggio”, docc. I.3.1 e I.3.2) e nei Listini (docc. I.4.1 e I.4.2), di Goldcar Italy S.r.l. (le “Clausole”), e di ogni comportamento conseguente alla loro predisposizione, diffusione e utilizzo dichiarandole vessatorie e comunque nulle e/o illegittime per le ragioni sopra esposte. 2. Inibire ai sensi degli artt. 140-ter e ss. cod. cons la predisposizione, l’inserzione nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l’utilizzo delle Clausole nei contratti di noleggio, stipulati e stipulandi, anche pro futuro. 3. Vietare alla resistente la reiterazione della condotta illecita accertata, ed in particolare la predisposizione, l’inserzione delle Clausole nelle condizioni contrattuali, la loro diffusione e utilizzo. 4. Condannare la resistente ad adottare tutte le misure idonee a eliminare o a limitare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, ed in particolare ordinare (i) la pubblicazione del provvedimento sulla home page del sito internet della resistente e (ii) l’invio di una comunicazione individuale, mediante lettera Raccomandata A.R. o con altre determinande modalità, ai singoli clienti, che nel corso dell’ultimo decennio abbiano sottoscritto contratti contenenti le previsioni di cui agli artt. 11 e 19, contestate o altre di analogo contenuto, diretta ad informarli dell’illegittimità delle Clausole e della loro nullità, con conseguente diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate dai consumatori in applicazione delle stesse. 5. Ordinare alla resistente la pubblicazione del provvedimento di accoglimento del presente ricorso su tre quotidiani a diffusione nazionale e sugli altri mezzi di comunicazione ritenuti appropriati. 6. Fissare alla resistente un termine per l’adempimento degli emanandi provvedimenti, stabilendo quale penale per ogni inadempimento e/o giorno di ritardo una somma non inferiore ad € 5.000,00. 7. Accertare l’intervenuta interruzione della prescrizione del diritto al rimborso delle penali previste dalle Clausole a far data dal deposito del presente ricorso per tutti i consumatori che abbiano stipulato un contratto con la Società a partire dal 26 giugno 2023. Con il favore delle spese e degli onorari di causa oltre addizionale 15% per le spese generali, CPA ed IVA di legge da distrarsi a favore dei difensori. In via istruttoria OMISSIS.”;

della resistente: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi, salvo ulteriori: In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l’inammissibilità, l’illegittimità, l’invalidità e/o l’improponibilità delle domande della ricorrente sia di merito che di inibitoria e/o di misure ripristinatorie; In via principale: respingere comunque tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e/o illegittime e/o invalide e/o infondate in fatto e diritto; In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi



di accoglimento anche solo parziale delle domande della ricorrente, con riguardo alle misure di inibitoria e ripristinatorie, dichiarare che le stesse dovranno essere applicate solo per i contratti sottoscritti dai consumatori non professionisti e ai quali siano state effettivamente applicate le penali/corrispettivi ove mai censurati, con decorrenza dal 26 giugno 2023 o, comunque, in via di estremo subordine, non oltre l'adozione effettiva nel 2019 delle clausole per come contestate, disponendo che l'invio della comunicazione venga circoscritto, laddove disponibili, alle email dei destinatari e il testo della comunicazione non includa anche la frase "con conseguente diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate dai consumatori in applicazione delle stesse", senza poi alcuna pubblicazione della sentenza emananda sul sito aziendale o altrimenti da limitarsi a non più di 10 giorni e senza alcuna aggiunta di pubblicazione su quotidiani nazionali, in caso da limitarsi ad una sola testata nazionale. Si chiede poi che, ove mai venga disposta una misura coercitiva indiretta, l'entità della stessa venga limitata al minimo di legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio"

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. In fatto. Domande ed eccezioni delle parti.

1.1. Con ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 09.11.2023 e dichiarato ammissibile con ordinanza di questo Tribunale del 27.12.2023, l'Associazione Movimento Consumatori ("AMC"), dichiarando di essere legittimata a proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, ai sensi degli artt. 140-ter e ss. cod. cons.- in quanto iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 137 cod. cons. -, fa valere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 140-ter e ss. cod. cons., nei confronti della Goldcar Italy Srl., l'illegittimità e la contrarietà agli interessi collettivi dei consumatori, e agli artt. 19 e ss. e 33 e ss. cod. cons., delle clausole sub artt. 11 e 19, contenute nelle condizioni di contratto ("Termini e Condizioni di noleggio", docc. I.3.1 e I.3.2) e nei Listini (docc. I.4.1 e I.4.2), di Goldcar Italy S.r.l., rassegnando le suesposte conclusioni.

Secondo parte ricorrente, risulterebbe documentalmente provato che la resistente avrebbe inserito nei precedenti "Termini e condizioni di noleggio" le seguenti clausole: "*11. (...) Potremmo altresì addebitarle dei costi connessi a varie situazioni legate a sinistri che potrebbero accadere durante il suo Periodo di Noleggio e/o in relazione al modo in cui ha utilizzato il Veicolo. L'importo (IVA inclusa) di tali costi e spese sono elencati nel Listino o disponibili nella sezione*



Termini e Condizioni del nostro sito o presso i nostri autonoleggi. Tali costi e spese includono senza alcuna limitazione: in caso di violazione dell'obbligo stabilito dal sopra citato art. 6 di rispettare tutte le normative in materia di circolazione dei veicoli, come previsto dalle comunicazioni/contravvenzioni a noi inviate riguardo la sanzione amministrativa da parte di autorità competenti (come Polizia, Autorità autostradale, Autorità portuale, Carabinieri, ecc.), Lei e/o il Conducente dovrà corrispondere una penale contrattuale (Fine Administration Charge), oltre alla sanzione o tributo a cui si riferisce, il cui importo è indicato nel Listino di volta in volta applicabile. Lei è totalmente responsabile per il pagamento di tali sanzioni o tributi. In tali casi, ove possibile, Goldcar richiederà alle Autorità competenti di notificare il verbale direttamente a Lei e, ove ciò non fosse possibile, Goldcar pagherà le relative sanzioni e poi procederà con il riaddebito nei Suoi confronti di tali somme, oltre alla penale applicabile”; - “19. (...) Se il Veicolo non viene riconsegnato con lo stesso livello di carburante indicato al momento del ritiro, Le verrà addebitato il costo del mancato rifornimento maggiorato di una penale, il cui importo è indicato nel Listino Goldcar applicabile al momento della riconsegna del Veicolo”.

Per queste ultime condizioni, l'ammontare delle penali sarebbe stato indicato nel listino denominato “*Terms and conditions of hire Tariff Guide july, 2021*”, in € 55,00, quanto alla penale relativa alle sanzioni amministrative (art. 11), e in € 50,00 per la penale riguardante il mancato rifornimento del carburante (art. 19).

La clausola *sub* art. 11 sarebbe stata dichiarata nulla e vessatoria dall'Autorità antitrust, con provvedimento recentemente confermato dal TAR; di seguito, come risulterebbe sempre documentalmente provato, la Società resistente avrebbe inserito all'interno degli attuali “Termini e Condizioni di noleggio”, le seguenti clausole: - *11. (...) Potremmo altresì addebitarLe dei costi connessi a varie situazioni legate a sinistri che potrebbero accadere durante il suo Periodo di Noleggio e/o in relazione al modo in cui ha utilizzato il Veicolo. L'importo (IVA inclusa) di tali costi e spese sono elencati nel Listino o disponibili nella sezione Termini e Condizioni del nostro sito o presso i nostri autonoleggi. Tali costi e spese includono senza alcuna limitazione: In caso Lei incorra in una violazione del Codice della Strada o altra sanzione amministrativa (incluso i mancati pagamenti dei pedaggi) connessa all'utilizzo del veicolo durante il suo noleggio e non abbia voluto, o non Le fosse stato possibile, procedere direttamente al relativo pagamento e, conseguentemente, la sanzione amministrativa venisse notificata o comunque comunicata al*



proprietario del veicolo locato, Le sarà addebitato il corrispettivo del servizio di gestione e assistenza per le sanzioni amministrative. A fronte di tale corrispettivo, Goldcar provvederà a: i) raccogliere, per quanto possibile, le informazioni relative alla sanzione amministrativa a Lei elevata; ii) inviarLe all'indirizzo email da Lei comunicato in fase di prenotazione, o al momento del noleggio, una apposita comunicazione informativa contenente le informazioni raccolte e le tempistiche richieste dall'amministrazione per il pagamento; iii) richiedere, quando possibile, che la sanzione amministrativa venga rinotificata direttamente alla Sua attenzione, così da consentirLe, alternativamente, il pagamento in misura ridotta, ovvero, l'impugnazione della stessa nei termini di legge (ove ne ricorrano i presupposti); iv) mettere a Sua disposizione un servizio di supporto, raggiungibile tramite l'indirizzo email dedicato (comunicazione.multepedaggi@goldcar.com) attraverso il quale Lei potrà ottenere ulteriore assistenza in riferimento alle sanzioni amministrative. Il corrispettivo del servizio di gestione ed assistenza per le sanzioni amministrative, non è inclusivo dell'ammontare della sanzione e di ogni eventuale sua maggiorazione applicata dalle amministrazioni competenti. Nell'ipotesi in cui non sia stato possibile ottenere il discarico e/o la rinotifica alla Sua attenzione, ovvero, successivamente alla stessa, in caso di mancato tempestivo pagamento, provvederemo al pagamento della sanzione ed al successivo addebito nei Suoi confronti dell'importo così sostenuto. L'ammontare del corrispettivo per il servizio di gestione ed assistenza per le sanzioni amministrative è indicato nel Listino Goldcar pro tempore vigente, raggiungibile all'indirizzo www.goldcar.es/it. (<http://www.goldcar.es/it>.) In tutti i casi in cui per la sanzione amministrativa a Lei elevata e notificata al proprietario del Veicolo sia ottenuto a sua cura l'annullamento o il discarico, non sarà da Lei dovuto e, se già addebitato Le verrà rimborsato, il corrispettivo del servizio di gestione e assistenza per le sanzioni amministrative. - 19. (...) Se il Veicolo non viene riconsegnato con lo stesso livello di carburante indicato al momento del ritiro, Le verrà addebitato il costo del mancato rifornimento maggiorato di una penale, il cui importo è indicato nel Listino Goldcar applicabile al momento della riconsegna del Veicolo.”

L'ammontare delle penali sarebbe previsto nel documento, reperibile sul sito della Società, nominato “Listino Tariff Guide”, che stabilirebbe ormai una penale di € 24,40 per ogni sanzione amministrativa ricevuta dal Cliente (per “Servizio di gestione e assistenza per le sanzioni amministrative”), e una penale di € 50,00 per l'ipotesi in cui il veicolo non venga riconsegnato con un serbatoio pieno.



Secondo la ricorrente, tutte le clausole suddette – sia quelle attuali che quelle precedenti – sarebbero illegittime, nulle e vessatorie, in quanto si porrebbero in contrasto con quanto previsto dall'art. 2 e dagli artt. artt. 19, 20, 33, co. 1, e 33, co. 2, lett. f) Cod. cons.

1.2. Si è costituita la resistente, con comparsa d.d. 27.11.2023, sostenendo, con ampie controdeduzioni, l'inammissibilità e l'infondatezza delle richieste della ricorrente.

In primo luogo, parte resistente afferma che difetti il presupposto della legittimazione attiva in capo all'Associazione ricorrente, almeno fino al 25 giugno 2023, in quanto priva di uno specifico mandato ad agire da parte dei consumatori, non potendo trovare applicazione la nuova formulazione dell'art. 140 septies cod. cons.

Inoltre, la domanda nel suo complesso sarebbe inammissibile per difetto di interesse ad agire, non sussistendo alcun danno concreto lamentato dai consumatori.

Ulteriore profilo di inammissibilità sarebbe da individuare nella richiesta di provvedimenti inibitori che assumerebbero rilevanza anche per asserite “violazioni” già consumate.

Nel merito, parte resistente sostiene, riassuntivamente, che le clausole qui contestate non siano vessatorie e, non potendosi ritenere prova sufficiente la decisione dell'AGCM (posto che sarebbe organismo privo del requisito della terzietà), la ricorrente sarebbe venuta meno al proprio onere probatorio.

Ha poi dedotto di avere immediatamente, dopo la dichiarazione di vessatorietà da parte dell'AGCM, sospeso l'applicazione dell'art. 11, sicché nessun cliente, pur in presenza dei relativi presupposti, avrebbe visto applicarsi la penale dal luglio 2022; da marzo 2023 si sarebbe addivenuti poi ad una diversa impostazione.

Ha precisato che la modifica della clausola sarebbe intervenuta in conseguenza di valutazioni commerciali interne e dell'intervenuta riforma dell'art. 196 Codice della Strada.

In ogni caso, la maggior parte delle argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo investirebbero una clausola non più applicata da più di un anno e mezzo, sin da prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2023 (25 giugno 2023).

La resistente si sofferma inoltre sull'attività a cui sarebbe concretamente chiamata, in conseguenza della violazione da parte del cliente di una norma del Codice della strada, affermando di essersi dovuta dotare di apposita organizzazione e di risorse per farvi fronte.



L'attività descritta non rientrerebbe nell'ordinaria attività alla quale la compagnia di noleggio sarebbe tenuta verso i propri clienti, ma sarebbe necessaria per fronte agli obblighi di legge e per tutelarsi .

Nello specifico, la convenuta sostiene che il numero di violazioni commesse dai suoi clienti, negli anni di applicazione della “vecchia clausola” dell'art. 11, nel 2018 e nel 2019 sarebbe stato pari rispettivamente a 27.753 e a 37.505 e di aver sostenuto, negli stessi anni, un costo compreso tra € 750.000,00 e 850.000,00 per anno; dovrebbe aggiungersi una percentuale pari a circa 30% - 40% del totale, di verbali notificati con riguardo a veicoli di proprietà di soggetti terzi fornitori che concederebbero i veicoli in noleggio a Goldcar e per i quali non riceverebbe alcuna informazione dalla società di riscossione in merito agli insoluti relativi alle sanzioni, salvo poi ricevere i relativi addebiti dalle società terze(stimati nel 2021 tra i € 200.000,00 e € 300.000,00 / anno).

La convenuta si sarebbe vista costretta ad instaurare onerosissimi contenziosi per continuare ad opporre le cartelle esattoriali che le verrebbero notificate (v. doc. 7 di parte resistente).

Con ampie controdeduzioni in fatto e diritto la convenuta contesta poi che l'importo previsto a titolo di penale sia stato incongruo e “manifestamente eccessivo”.

In particolare, sostiene che la penale abbia un'ampia giustificazione nei costi che sosterebbe, per svolgere l'attività gestionale non indifferente (€ 950.000,00 nel 2018 ed € 1.150.000,00 nel 2019), nonché nel considerevole rischio finanziario, che atterrebbe ad importi ben superiori al milione di Euro, determinato dal fatto che sarebbe sussistita (ma spesso nei fatti ancora verrebbe sostenuta da alcuni enti accertatori) la co-obbligazione in solido con i clienti/conducenti, in virtù dell'art. 196 C.d.S. , il che dovrebbe tenersi a mente ai sensi dell'art. 1384 c.c..

Sostiene poi la convenuta, che la “nuova clausola” di cui all'art. 11 non possa essere qualificata come penale, in quanto il pagamento dell'importo di € 24,40 non discenderebbe da un inadempimento contrattuale del cliente, ma dalla prestazione da parte di Goldcar in favore del cliente di una serie di servizi nell'eventualità in cui sia notificata un verbale di accertamento.

L'importo di € 24,40 costituirebbe un corrispettivo parametrato alla tipologia e quantità di servizi offerti dalla società nell'ipotesi qui considerata; allo stesso importo verrebbe poi applicata l'IVA, laddove invece la penale contrattuale sarebbe esente di IVA.

Dalla natura di corrispettivo della somma deriverebbe che sarebbe inibita ogni valutazione di vessatorietà riguardante il suo ammontare ex art. 34, comma 2 cod. cons.; in subordine, se anche



la si considerasse come penale, non potrebbe essere ritenuta manifestamente eccessiva rispetto alla tipologia di atti che la resistente sarebbe chiamata a porre in essere.

A riguardo la resistente si richiama ad una nota tecnica depositata *sub* proprio doc. 8, sulla cui base il costo attuale complessivo della “fee” per sanzioni sarebbe pari a almeno € 18,11, chiarendo che non si terrebbe neanche conto di altri fattori passivi, quali gli insoluti relativi all’addebito delle *fee* e i maggiori oneri di manutenzione.

La stessa AGCM, in un caso che avrebbe visto coinvolta la società di noleggio Locauto Rent, avrebbe chiarito che: “[...] a seguito delle modifiche implementate, il minore importo di € 20,00 risulta applicabile esclusivamente in un ristretto novero di casi, mentre in tutti gli altri permane la previsione di importi [...] manifestamente eccessivi” (cfr. doc. 10 della resistente).

In ordine alla clausola di cui all’art. 19, parte resistente richiama in primo luogo l’obbligo di cui all’art. 1590 c.c. a carico del conduttore, di restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, per cui la clausola contrattuale non potrebbe essere in alcun modo vessatoria, in quanto riprodotiva di disposizioni di legge (art. 34 Cod. cons.).

Inoltre, non sarebbe vero che la penale non troverebbe riscontro in un’attività concreta da parte di Goldcar, tale da giustificarla; in particolare, Goldcar sottoscriverebbe con fornitori esterni contratti di appalto aventi ad oggetto il c.d. “approntamento” dei veicoli restituiti dai clienti.

Fra le previsioni contenute in quei contratti, la resistente sarebbe tenuta suo malgrado a includere a pagamento anche il c.d. “servizio di rifornimento di carburante”, quale voce di costo specifica fatturata da ciascun fornitore per tutti i veicoli che rientrerebbero senza il pieno del carburante, Facendo riferimento sempre alla nota tecnica *sub* doc. 8, la resistente descrive i servizi che Goldcar sarebbe chiamata a rendere per l’approntamento dei veicoli e, in particolare, per il rifornimento del carburante, quando il veicolo sarebbe riconsegnato senza il pieno.

In particolare, lo standard sarebbe il c.d. “approntamento rapido”, che verrebbe svolto da fornitori terzi, direttamente presso il parcheggio dell’ufficio di noleggio, senza necessità di movimentare il veicolo, che prevedrebbe determinati servizi meglio descritti in comparsa; tale processo, ad intervalli regolari e programmabili, verrebbe intervallato da un “approntamento completo” che prevedrebbe servizi più onerosi e aggiuntivi, tra i quali il trasferimento del veicolo presso il centro di approntamento, il lavaggio completo e, appunto, anche il rifornimento carburante, oltre al ritrasferimento presso l’ufficio di noleggio.



Qualora gli addetti al ritiro e controllo del veicolo dovessero constatare che il serbatoio non sarebbe pieno, non potrebbero che destinare il veicolo all'approntamento completo; tuttavia, trattandosi di intervento non programmato, lo stesso non sarebbe svolto immediatamente, ma in coda agli interventi programmati, con tempi di esecuzione più lunghi.

L'addebito contestato (anche) in questo caso rappresenterebbe una percentuale minima dei ricavi complessivi (1,28% la penale per il carburante) e il dato su cui basare il confronto per determinare la congruità degli addebiti sarebbe dato dal "fatturato medio per noleggio" pari al costo giornaliero medio moltiplicato per il numero di giorni medio di durata del noleggio € 234,16 (il che varrebbe anche per le previsioni di cui all'art. 11).

L'"onere per Goldcar" sotteso alla penale per il carburante sarebbe stimabile in circa € 51,00 e quindi non sussisterebbe alcuno squilibrio né rispetto alla tariffa, né rispetto ai costi stimati.

Inoltre, l'utilizzo medio della flotta di Goldcar sarebbe pari a 74%, il che implicherebbe la presenza di una sensibile tensione quanto alla pronta disponibilità di veicoli per il noleggio.

I valori addebitabili non eccederebbero in alcun modo il valore contrattuale del servizio di base. Il noleggio, peraltro, potrebbe essere fruito senza incorrere negli addebiti contestati, anche in quanto il consumatore potrebbe optare per la fruizione del servizio aggiuntivo a pagamento "Riconsegna Smart" che gli consentirebbe di restituire il veicolo senza dover riempire il serbatoio.

Parte convenuta contesta inoltre anche che, nel caso di specie, possano ritenersi configurabili pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'art. 19 e ss. Codice Consumo e prende posizione dettagliatamente sulle misure richieste dalla ricorrente, che ritiene infondate ed inammissibili.

1.3. Concessi i termini ex art. 281 duodecies c. 4 c.p.c., la causa è passata in decisione in seguito all'udienza di discussione orale innanzi al Collegio del 16.05.2024 ex art. 275 bis e 281 terdecies c.p.c., in vista della quale veniva assegnato alle parti termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e successivo termine di 15 giorni per sintetiche note conclusionali.

2. In diritto.

2.1. Sull'asserita inammissibilità dell'azione per asserito difetto di legittimazione attiva, ovvero per difetto di interesse ad agire.

2.1.1. La relativa eccezione della resistente società risulta infondata per più di un motivo.



2.1.2. Se è vero che a norma dell'art. 4 del decreto di attuazione della direttiva UE 2020/1828 (D.Lgs. 28/2023): *“1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023”*, ciò non significa che le stesse norme si applicano soltanto ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della stessa normativa, laddove si tratta di norme procedurali, alle quali non si può che applicare il principio del *“tempus regit actum”*.

Allo stesso tempo, per quanto riguarda il merito, continuano ad applicarsi le norme del Cod. cons., invariate dall'entrata in vigore del predetto decreto, tra le quali, in particolare, l'art. 33, il quale al comma 1 prevede che nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, al suo comma 2, lett. f), che si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo.

L'art. 4 d. lgs 28/2023 prevede, al suo comma 1, l'applicabilità dell'intera disciplina delle *“azioni rappresentative proposte”* a tutte le domande proposte successivamente al 25.6.2023, mentre al secondo comma è prevista, come sola eccezione, che le disposizioni, di cui all'art. 140 duodecies Cod. cons., sull'interruzione della prescrizione, trovino applicazione alle sole *“violazioni (...) verificatesi il 25 giugno 2023 o successivamente”*, per cui, anche *a contrariis*, si deve escludere che l'ambito di applicazione della nuova normativa sia ristretta, in generale, a violazioni poste in essere soltanto a seguito di tale data.

Anche l'art. 22 paragrafo 1 della Direttiva UE 1828/2020 dispone che *“gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della presente direttiva alle azioni rappresentative proposte il 25 giugno 2023 o successivamente a tale data”* precisando al paragrafo 2 che *“alle azioni rappresentative proposte prima del 25 giugno 2023”* sono applicabili le disposizioni di recepimento della direttiva 2009/22/CE”, mentre il paragrafo 3 dello stesso art. 22 precisa che le (sole) disposizioni di attuazione delle regole sull'interruzione e sospensione della prescrizione trovano applicazione *“soltanto alle pretese riparatorie basate sulle violazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, verificatesi il 25 giugno 2023 o successivamente a tale data”*.



2.1.3. E' pertanto preferibile un'interpretazione della riportata normativa nel senso che, ove il legislatore avesse voluto limitare l'ambito temporale di applicazione alle sole condotte successive al 25.6.2023, non avrebbe fatto riferimento alle "azioni proposte", ma alle "violazioni verificatesi" o commesse successivamente a tale data, come previsto specificatamente dall'art. 22 par. 3 (e all'art. 4 co. 2 d.lgs 28/23) per le disposizioni relative all'interruzione e alla sospensione della prescrizione.

Tale interpretazione viene confermata almeno implicitamente anche dalle prime decisioni in merito, seppur cautelari, intervenute in materia (cfr. ordinanza del Tribunale di Torino d.d. 15.3.2024, depositato *sub* doc. I.17 dalla parte ricorrente, laddove lo stesso Tribunale, adito in base alle nuove norme procedurali, ha ritenuto che dovesse ordinarsi la cessazione dell'uso delle clausole vessatorie anche nelle fideiussioni già stipulate, ancora pendenti, senza limitazione temporale alcuna).

2.1.4. In ordine all'asserita assenza di uno specifico mandato ad agire da parte dei consumatori, va poi tenuto conto che sin dall'introduzione dell'art. 1469-sexies c.c., la legittimazione a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori è stata attribuita agli enti esponenziali, senza la necessità di alcun mandato da parte dei consumatori coinvolti; in ogni caso, si tratta anche nella relativa norma di una regola processuale soggetta al principio del *tempus regit actum*, per cui non si pone nessun problema di irretroattività.

2.1.5. Non può poi ritenersi inammissibile la domanda nel suo complesso, per asserito difetto di un danno concreto, consistendo la *ratio* della normativa invocata dalla ricorrente proprio nell'approntamento di una tutela inibitoria agile, che prescinde dalla prova di un danno per ogni singolo consumatore, danno il quale peraltro deve ritenersi in *re ipsa*, per il caso di ritenuta eccessività della penale contestata.

2.1.6. Non possono quindi ritenersi inammissibili, come già ritenuto in sede di ordinanza del 27.12.2023, le domande della parte ricorrente, che vanno esaminate nel merito.

2.2. Sulla natura di clausole penali delle clausole oggetto di causa.

2.2.1. Nel merito va in primo luogo osservato come tutte le clausole oggetto del presente giudizio, anche quella dell'art. 11, nella sua nuova ed attuale formulazione, non possono che ritenersi come aventi ad oggetto una clausola penale, con la quale le parti convengono che in caso di inadempimento o di ritardo, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, indipendentemente dalla prova del danno (art. 1382 c.c.), trattandosi quindi di "un patto accessivo



ad un contratto con funzione sia di coercizione all'adempimento sia di predeterminazione della misura del risarcimento in caso di inadempimento” (Cass. 10046/2018).

2.2.2. Ricorre, infatti, il requisito “essenziale della clausola penale”, ossia “la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti” degli obblighi contrattuali (Cass. 13956/2019).

2.2.3. Se quindi l'attuale art. 11 non parla più di una “penale”, ma di un “corrispettivo”, non può comunque ritenersi che l'importo ivi previsto costituisca una mera remunerazione di servizi aggiuntivi.

2.2.4. Infatti, tali servizi aggiuntivi consistono, in sintesi, nella predisposizione e nell'invio di documenti e dati all'ente accertatore delle citate violazioni ed al cliente, oltre che nella gestione interna della pratica, necessarie affinché trovi applicazione l'art. 196 del codice della strada (d. lgs. 285/1992), il quale – nell'attuale versione in vigore dal 10.11.2021 a seguito dell'intervento della 1.196/2021- prevede la responsabilità solidale del locatario del veicolo e del conducente, escludendo invece quella del proprietario.

2.2.5. Anche precedentemente a tale riforma, quando il proprietario rispondeva in solido con il locatario, le citate attività miravano a soddisfare interessi della società, primo fra tutti quello del recupero delle somme dovute dal locatario.

2.2.6. Pertanto, la prestazione della società locatrice dei veicoli non pare corrispondere ad un concreto interesse del cliente, ma solamente ad un interesse della stessa locatrice, risultando peraltro ininfluenza, nei rapporti con il cliente, il comportamento dei terzi enti pubblici.

2.2.7. Ne discende che non è possibile qualificare la fattispecie in esame come remunerazione di un servizio, poiché – così opinando - l'obbligazione assunta dalla società convenuta sarebbe priva di un suo elemento essenziale, ossia la sussistenza di un interesse, anche non patrimoniale, del locatario creditore (art.1174 cod. civ.).

Infatti, né nel caso dell'art. 11, né nel caso dell'art. 19 vi è una prestazione che viene eseguita nell'interesse del cliente da parte della società resistente, per la quale potrebbe essere dovuto un corrispettivo, ma le somme ivi previste, come emerge in realtà dalle stesse deduzioni della parte resistente, sono previste in primo luogo per coprire i costi che parte convenuta asseritamente dovrebbe sostenere in conseguenza del mancato rispetto di obblighi contrattuali (in ordine al mancato rifornimento di carburante) e di legge (in ordine alle violazioni del codice della Strada), aventi inoltre le previsioni contrattuali *de quibus* anche dichiarata funzione di deterrente.



2.2.8. Al più, si potrebbe discutere se le clausole *de quibus* possano essere più correttamente qualificate come condizioni o clausole atipiche, connesse non con l'inadempimento colpevole di una delle parti (come invece accade con la clausola penale), ma con un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all'obbligato (Cass. 13956/2019).

2.2.9. Tuttavia, quest'ultimo aspetto è influente ai fini del giudizio di vessatorietà della clausola, poiché, ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. f) Cod. cons., rilevano tanto gli importi dovuti per via di una clausola penale, quanto quelli dovuti per "altro titolo equivalente"; non rileva, invece, l'imputabilità dell'adempimento, elemento che qualifica una clausola penale in senso stretto.

2.2.10. Pertanto, risulta preferibile qualificare la fattispecie come clausola penale.

2.3. Sulla vessatorietà delle clausole in esame

2.3.1. Non colgono nel segno le difese della parte convenuta, laddove sostiene, in sintesi, che una clausola che preveda l'applicazione di una penale che si fondi sull'obbligo contrattuale del consumatore di rispettare le previsioni del Codice della Strada, ovvero del Codice Civile, non potrebbe essere in alcun modo vessatoria, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 34 del Cod. cons., in quanto meramente riproduttiva di disposizioni di legge.

Infatti, la previsione della penale stessa non riproduce una disposizione di legge, ma ricollega alla violazione della stessa un diverso ed ulteriore effetto, che, appunto, può essere ritenuto vessatorio, laddove la penale, ai sensi dell'art. 34 comma 2 lett. f.) cod. cons. sia eccessiva.

2.3.2. Occorre quindi verificare se le clausole *de quibus* siano vessatorie, ossia se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 33 comma 2, lett. f) Cod. cons. già citato.

2.3.3. Tale norma elenca una serie di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria, fra cui, appunto, quelle che hanno per oggetto o per effetto di "imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo".

2.3.4. A tal fine, la giurisprudenza eurounitaria afferma che: " (...) per appurare se una clausola determini, a danno del consumatore, un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. (...) la sussistenza di un "significativo squilibrio" non richiede necessariamente che i costi posti a carico del consumatore



da una clausola contrattuale abbiano nei confronti dello stesso un'incidenza economica significativa rispetto al valore dell'operazione di cui trattasi, ma può risultare dal mero fatto di un pregiudizio sufficientemente grave alla situazione giuridica in cui il consumatore, quale parte del contratto, viene collocato in forza delle disposizioni nazionali applicabili, che si tratti di restrizione al contenuto dei diritti che, ai sensi di tali disposizioni, egli trae da tale contratto, o di ostacolo all'esercizio dei medesimi, oppure ancora di imposizione a quest'ultimo di un obbligo ulteriore, non previsto dalla disciplina nazionale" (cfr. CGUE C-226/12, 16.01.2014).

2.3.5. Ciò posto, si ritiene, che entrambe le clausole qui esaminate siano vessatorie.

2.3.6. In ordine alla clausola di cui all'art. 11 va tenuto conto del fatto che la stessa clausola, sia nella sua vecchia formulazione, sia in quella nuova, attribuisce in capo al consumatore un costo che, altrimenti, sarebbe sostenuto interamente dal professionista, il quale, a ben vedere, effettua la comunicazione nel proprio interesse.

2.3.7. Inoltre, sussiste una manifesta sproporzione tra quanto dovuto dal locatario e il solo effettivo costo di gestione della pratica, che può ritenersi in diretto nesso causale con l'inadempimento del locatario.

2.3.8. A riguardo va tenuto conto che, secondo quanto sostenuto dalla stessa parte resistente, l'importo richiesto per la gestione delle sanzioni viene determinato (oggi) sulla base di due componenti, aggiungendosi agli asseriti costi per il servizio, la c.d. "componente rischio" (avente incidenza per ben € 13,80 sull'importo complessivo, cfr. pag. 20 del doc. 8 della convenuta), collegata alle problematiche applicative dell'art. 196 C.d.S.; peraltro, non può condividersi l'assunto della convenuta, secondo cui le relative problematiche possano ritenersi in diretto nesso causale con l'inadempimento addebitabile al cliente, essendo in primo luogo dovute a delle incertezze interpretative (in realtà per la maggior parte superate dalla novella dell'art. 196 C.d.S.), attribuibili, semmai, ad una cattiva tecnica legislativa, ovvero, secondo la stessa prospettazione della parte resistente, a comportamenti degli enti locali, oltre che, a ben vedere, ad omissioni e scelte difensive della stessa resistente.

2.3.9. In particolare, la circostanza sottolineata dalla resistente, che le amministrazioni locali invece che richiedere alle società di noleggio i dati degli effettivi trasgressori e notificare solo a questi ultimi le sanzioni, continuerebbero a notificare dette sanzioni alle società di noleggio, non è imputabile ai clienti che commettono delle sanzioni e, anzi, conferma che le attività che



vengono poste in essere ai fini di contrastare i verbali di contestazione notificati alla resistente, sono poste in essere nel preminente interesse della stessa società.

2.3.10. Del tutto marginali e non significative appaiono poi le sostenute sanzioni “non C.d.S.” (sanzioni estere, sanzioni comminate dalle autorità portuali, forestali etc.).

2.3.11. La suddetta sproporzione sussiste anche e a maggior ragione per quanto riguarda il periodo antecedente all’entrata in vigore della l. 156/2021, che ha modificato l’art. 196 del codice della strada, che prevedeva la responsabilità solidale del locatore del veicolo per il pagamento delle citate sanzioni, tenuto conto dell’importo di € 55,00 originariamente previsto.

2.3.12. Anche in ordine alla clausola di cui all’art. 19, oggetto di esame, valgono considerazioni analoghe.

2.3.13. Infatti, pur tenuto debitamente conto delle ampie deduzioni della parte convenuta in ordine agli asseriti costi collegati all’inadempimento all’obbligo del cliente di rifornimento di carburante, prima della riconsegna, appare dirimente il rilievo che la penale prevista nell’art. 19 CGN non può che essere sensibilmente superiore al costo effettivo sostenuto, già in quanto la resistente richiede, per il servizio di rifornimento che consente di acquistare mediante la scelta dell’opzione “riconsegna *smart*” (cfr. i listini sub docc. 4.1-4.2 della ricorrente), un costo extra di appena € 9,95, per ogni locazione (“€ 9,95 per rental”), a fronte di adempimenti che devono ritenersi sostanzialmente identici a quelli per i quali la resistente ha previsto la penale.

Pur ammettendo che una penale, avente funzione di deterrente, possa essere più alta di quanto previsto per un servizio “aggiuntivo”— tenuto poi ulteriormente conto delle difficoltà di programmazione e di pianificazione per la mancata previa conoscenza della necessità di rifornimento— appare comunque eccessiva una penale che equivale al quintuplo dell’importo richiesto quale corrispettivo di un servizio suppletivo del tutto analogo alle (sole strettamente necessarie) attività che la parte convenuta deve intraprendere in seguito all’inadempimento del cliente.

Infatti, a riguardo va tenuto conto che il corrispettivo aggiuntivo previsto per l’opzione “riconsegna *smart*” conterrà, per natura delle cose, anche un margine di guadagno.

2.3.14. In conclusione, si tratta, in tutte le clausole oggetto di esame, di clausole che si presumono vessatorie ai sensi dell’art. 33 lett. f) Cod. cons., ossia si presume che esse determinino un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.



2.3.15. Nel caso di specie, il professionista non ha fornito la relativa prova contraria richiesta dal successivo art. 34 co.5 cod. cons., ossia che le clausole, nonostante siano contenute in un contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari, siano state oggetto di una specifica trattativa individuale.

2.3.16. Ne discende la vessatorietà delle clausole, incluso l'art. 11, sia per il periodo antecedente al 10.11.2021, che per quello successivo, con conseguente applicazione del regime di nullità di protezione, che, fra l'altro, prevede una nullità parziale necessaria (art. 36 co. 1 del Cod. cons.), e ciò, si ritiene, senza necessità di verifica, se e quando le clausole siano state in concreto applicate.

2.3.17. Non è ammessa la riduzione della penale ad equità di cui all'art. 1384 c.c., in quanto il giudice, accertata la vessatorietà della clausola, può solamente dichiarare la nullità della stessa (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C-488/11: "L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che non consente al giudice nazionale, qualora quest'ultimo abbia accertato il carattere abusivo di una clausola penale in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, di limitarsi, come lo autorizza a fare il diritto nazionale, a ridurre l'importo della penale imposta da tale clausola a carico di detto consumatore, ma gli impone la pura e semplice disapplicazione di siffatta clausola nei confronti del consumatore"; v. anche C 349-350-351/18, par. 66-71).

2.3.18. Sussiste quindi il presupposto necessario ai fini della presente azione rappresentativa di cui all'art. 140 ter, comma 2, consistente in "violazioni delle disposizioni di cui all'allegato II-septies", in cui al n. 2 vengono indicate le citate clausole vessatorie.

2.3.19. Inoltre, lo stesso art. 140 ter comma 2 Cod. cons. richiede che tali violazioni ledano o possano "ledere interessi collettivi dei consumatori"; la sussistenza di tale elemento è evidente, poiché le clausole *de quibus* risultano inserite nelle condizioni generali di contratto della resistente.

2.4. La ricorrente sostiene inoltre che l'inserimento di tale clausola nei contratti sia qualificabile come pratica commerciale scorretta.

Tuttavia, una volta accertata la vessatorietà della clausola, tale ulteriore aspetto è assorbito, in quanto ininfluenza ai fini dell'azione rappresentativa e dell'adozione di provvedimenti inibitori.

2.5. Sulle misure inibitorie richieste.

2.5.1. La ricorrente ha domandato l'adozione di un provvedimento inibitorio, ossia di "un provvedimento con il quale il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della



condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies e ordina la pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica.” (art. 140 ter comma 1 lett. i) Cod. cons.).

2.5.2. A tal fine l'ente non è onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati (art. 140 octies comma 4 Cod. cons.).

2.5.3. La domanda va accolta, precisandosi che la condotta di cui deve essere ordinata la cessazione e il divieto di reiterazione comprende sia l'inserimento delle clausole *de quibus*, o di altra analoga, nei contratti che la resistente stipulerà in futuro, sia l'applicazione delle stesse rispetto ai contratti già stipulati, ossia l'utilizzo delle clausole.

2.5.4. La pubblicazione del provvedimento dovrà essere compiuta per estratto della presente sentenza; rispetto ai tre quotidiani nazionali richiesti dalla ricorrente, si ritiene sufficiente che essa avvenga su due quotidiani a diffusione nazionale, individuati ne “Il Sole 24ore” ed “Il Corriere della Sera”, a caratteri doppi rispetto al normale e per una sola volta.

2.5.5. In ordine all'adozione di ulteriori provvedimenti atipici, ritenuti idonei al caso di specie, va ricordato che l'art. 140 octies comma 7 richiama il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 840 sexiesdecies c.p.c., che prevede: “Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate. Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.”

Al riguardo, l'art. 13 comma 3 della direttiva 2020/1828 da cui discendono le disposizioni oggi in esame prevede che “l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa fanno obbligo al professionista di informare i consumatori interessati dall'azione rappresentativa, a spese del professionista, in merito alle decisioni definitive che dispongono i provvedimenti di cui all'articolo 7 o alle transazioni approvate di cui all'articolo 11, attraverso mezzi appropriati alle circostanze del caso ed entro limiti di tempo prestabiliti compresa, se del caso, una comunicazione individuale a tutti i consumatori interessati.”

2.5.6. Anche alla luce della citata direttiva, il Tribunale ritiene necessaria un'informativa piena, che comprenda tanto la pubblicazione del presente provvedimento per intero e per estratto sulla



home page del sito internet della resistente, quanto l'invio di una comunicazione individuale contenente l'estratto del presente provvedimento.

Tuttavia, per agevolare la comunicazione individuale, essa dovrà avvenire mediante PEC ove possibile; in mancanza, mediante e-mail o lettera raccomandata A.R. ai singoli clienti.

Inoltre, quest'ultima comunicazione dovrà essere inviata ai soli clienti nei confronti dei quali nel corso dell'ultimo decennio le clausole nn. 11 (vecchia e nuova formulazione) e 19 dei "Termini e Condizioni di noleggio" della resistente hanno trovato applicazione, essendo stato a questi richiesto il pagamento degli importi ivi previsti, poiché un'informativa generalizzata sarebbe eccessiva rispetto all'obiettivo di eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

Tali consumatori dovranno essere altresì informati, in maniera chiara e sintetica, del conseguente diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate per via della clausola penale.

2.6. Sulle ulteriori domande della parte ricorrente.

2.6.1. Merita accoglimento la domanda di applicazione delle misure coercitive indirette ai sensi dell'art. 140 terdecies del Cod. cons..

2.6.2. Per determinare la misura da applicare occorre valutare "la gravità del fatto", tenuto conto della gravità delle violazioni e della sua applicazione temporale.

In ordine alla gravità delle violazioni va tenuto conto che le clausole ritenute vessatorie siano due, mentre in ordine all'applicazione temporale va tenuto conto che almeno la clausola di cui all'art. 11 è stata applicata, nella sua vecchia formulazione, secondo quanto dedotto dalla stessa resistente, in realtà, già a partire dal 2018 (v. pag. 18 della comparsa di costituzione e risposta e anche il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, allegato dalla ricorrente sub I.6 al proprio ricorso, secondo il quale "dai dati citati da Goldcar emerge, infatti, un significativo margine di guadagno in favore del professionista a fronte dei costi complessivamente sostenuti per lo svolgimento delle descritte gestionali. In particolare, Goldcar ha riferito (cfr. comunicazione prot. n. 40121 del 26 aprile 2021) che, nel triennio 2018-2020, gli introiti derivanti dall'incasso delle penali in esame si attestano intorno a [1- 5] e [1-5] milioni di euro, rispettivamente, nel 2018 e nel 2019 e intorno a [100.000-500.000] euro nel 2020 (i minori ricavi del 2020 appaiono evidentemente riconducibili al drastico calo dei noleggi conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19).

2.6.3. Essendo quindi la gravità delle violazioni non esigua e la sua applicazione protratta nel tempo, non avendo neanche la modifica dell'art. 11 eliminato i profili di vessatorietà qui rilevati,



ai fini di un effettivo effetto deterrente si ritiene congruo un termine di sessanta giorni per l'adempimento degli obblighi stabiliti, prevedendo il pagamento di € 4.000,00 per ogni giorno di ritardo nelle pubblicazioni.

2.6.4. Allo stesso tempo, si prevede il pagamento di € 100,00 per ogni ulteriore contratto, contenente le clausole in esame, che verrà concluso dopo tale termine, per ogni applicazione delle clausole in contratti già conclusi e per ogni comunicazione individuale non inviata.

2.6.5. Come previsto, tali somme sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50 % al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici e degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50 % al Ministero delle imprese e del made in Italy per il miglioramento delle attività di tenuta della sezione istituita dall'articolo 140 quinquies cod. consumo.

2.7. La ricorrente chiede infine che il Tribunale voglia dichiarare l'intervenuta interruzione della prescrizione dei diritti dei consumatori al rimborso delle penali indebitamente pagate in applicazione delle clausole oggetto del presente giudizio, in particolare per i contratti sottoscritti a partire dal 26.06.2023.

Tale domanda non merita accoglimento, in quanto la citata dichiarazione opera automaticamente *ex lege* (art. 140 duodecies cod. cons.), senza necessità di alcuna dichiarazione da parte del Tribunale, per cui essa non sarebbe una misura idonea ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

3. Sulle spese di lite.

3.1. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 cpc), per cui la resistente è tenuta alla rifusione delle spese processuali in favore di AMC; le spese sono liquidate secondo i parametri medi per le cause di valore indeterminabile di complessità alta, previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato con D.M. 147/2022, tab. 2, ossia scaglione € 52.001,00 - € 260.000,00, per un totale di € 14.103,00.

3.2. Le spese sono da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari (art. 93 cpc.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile, decidendo sul ricorso presentato dalla ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI APS nei confronti di GOLDCAR ITALY SRL,

1) accerta la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 11 e 19 contenute nelle condizioni di



contratto (“Termini e Condizioni di noleggio”) e nei Listini di Goldcar Italy S.r.l, che prevedono, rispettivamente, una penale pari ad originari € 55,00, ovvero ad attuali € 20,00 oltre IVA (€ 24,40), per ogni sanzione amministrativa ricevuta dal cliente, ovvero una penale di € 50,00 per l’omesso rifornimento di carburante;

2) inibisce la predisposizione, l’inserimento nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l’utilizzo delle menzionate clausole nei contratti di noleggio, stipulati e stipulandi, da parte di Goldcar Italy Srl.;

3) vieta alla resistente Goldcar Italy Srl. la reiterazione delle condotte illecite accertate, ed in particolare la predisposizione, l’inserimento nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l’utilizzo delle menzionate clausole;

5) condanna la resistente Goldcar Italy Srl. alla pubblicazione, per una volta, sui quotidiani “Il Sole 24ore” ed “Il Corriere della Sera”, con caratteri grandi il doppio rispetto al normale, del seguente estratto della presente sentenza:” Il Tribunale di Bolzano, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza del 13.06.2024 ha vietato a Goldcar Italy Srl. ogni ulteriore utilizzo delle clausole vessatorie contenute negli articoli 11 e 19 di cui ai propri “Termini e Condizioni di noleggio”, come integrati dai “Listini” temporalmente applicabili, che prevedono, rispettivamente, una penale pari ad originari € 55,00, ovvero ad € 20,00 oltre IVA (€ 24,40) per ogni sanzione amministrativa ricevuta dal cliente, ovvero una penale di € 50,00 per l’omesso rifornimento di carburante”;

6) condanna la resistente Goldcar Italy Srl. alla pubblicazione, in caratteri facilmente leggibili, sulla home page del proprio sito internet, del dispositivo di questa sentenza, con l’intestazione “Avviso di sentenza a tutela dei consumatori che hanno noleggiato veicoli” ed il collegamento ipertestuale, visibile ed accessibile, alla sentenza integrale, per consentire lettura e scarico del testo;

7) ordina a Goldcar Italy Srl. l’invio di una comunicazione individuale ai singoli consumatori, nei confronti dei quali nel corso dell’ultimo decennio le citate clausole hanno trovato applicazione con richiesta di pagamento degli importi ivi previsti; la comunicazione sarà intitolata “Avviso di sentenza a tutela dei consumatori che hanno noleggiato veicoli” e sarà effettuata tramite comunicazione elettronica (PEC ovvero e-mail) oppure con lettera Raccomandata A.R., con la comunicazione del presente estratto: ” Il Tribunale di Bolzano, con sentenza di data 13.06.2024 ha accertato che gli articoli 11 e 19 di cui ai propri “Termini e



Condizioni di noleggio”, come integrati dai “Listini” temporalmente applicabili, che prevedono, rispettivamente, una penale pari ad originari € 55,00, ovvero ad € 20,00 oltre IVA (€ 24,40) per ogni sanzione amministrativa ricevuta dal cliente, ovvero una penale di € 50,00 per l’omesso rifornimento di carburante, sono vessatorie ed ha pertanto vietato alla società ogni ulteriore utilizzo di tali clausole. Poiché risulta che Lei ha corrisposto degli importi in applicazione delle predette clausole, potrebbe avere diritto al rimborso di quanto pagato.”;

8) fissa il termine di giorni sessanta per l’adempimento dei provvedimenti sopra indicati da parte della resistente Goldcar Italy Srl.;

9) stabilisce il pagamento da parte della resistente Goldcar Italy Srl. di € 4.000,00 per ogni giorno di ritardo nelle pubblicazioni sui due quotidiani indicati e sulla home page del proprio sito internet, come da punti 5) e 6) del dispositivo;

10) stabilisce il pagamento da parte della resistente Goldcar Italy Srl. di € 100,00 per ogni ulteriore contratto, contenente la clausola in esame, che verrà concluso dopo il termine indicato, nonché per ogni applicazione della clausola in contratti già conclusi e per ogni comunicazione individuale non inviata ai sensi del punto 7) del dispositivo;

11) dispone che tali somme siano versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50 per cento al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici e degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy per il miglioramento delle attività di tenuta della sezione istituita dall’articolo 140-quinquies cod. consumo;

12) condanna la resistente Goldcar Italy Srl. a rifondere alla ricorrente ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI APS - e per essa agli avvocati Paolo Fiorio, Antonio Seminara e Franco Moser, in solido tra loro, i quali si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, liquidate come segue: € 14.103,00 per compenso di avvocato, € 286,00 per anticipazioni, oltre al 15% rimborso forfettario spese, oltre ad IVA e CAP come per legge, oltre a spese successive necessarie.

Manda alla Cancelleria per le pubblicazioni e comunicazioni di rito (art. 840 quinquies u.c. c.p.c.).

Bolzano, 13.06.2024

La Giudice rel. ed est.

dott. Birgit Fischer

La Presidente

dott. Elena Covit

